



COMUNE di ERCHIE

Provincia di Brindisi

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi -Tares-

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 21 del 23/05/2013

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	
Art. 2	Istituzione del Tributo	
Art. 3	Componenti del Tributo	
Art. 4	Presupposto	
Art. 5	Soggetti passivi	
Art. 6	Locali ed aree scoperte soggetti al tributo	
Art. 7	Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo	
Art. 8	Produzione di rifiuti speciali non assimilati	
Art. 9	Tariffa del tributo	
Art. 10	Determinazione della base imponibile	
Art. 11	Istituzioni scolastiche statali	
Art. 12	Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti	
Art. 13	Determinazione delle tariffe del tributo	
Art. 14	Piano finanziario	
Art. 15	Classificazione delle utenze non domestiche	
Art. 16	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	
Art. 17	Obbligazione tributaria	
Art. 18	Zone non servite	
Art. 19	Mancato svolgimento del servizio	
Art. 20	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze	
Art. 21	Riduzione per le utenze non domestiche	
Art. 22	Riduzione tariffe	
Art. 23	Tributo giornaliero	
Art. 24	Componente servizi del tributo (aggiunto il comma 1)	
Art. 25	Tributo Provinciale	
Art. 26	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione	
Art. 27	Riscossione (aggiunto il comma 3)	
Art. 28	Rimborsi	
Art. 29	Importi minimi	
Art. 30	Funzionario Responsabile	
Art. 31	Verifiche ed accertamenti	
Art. 32	Accertamento con adesione	
Art. 33	Sanzioni ed interessi	
Art. 34	Riscossione coattiva	
Art. 35	Trattamento dati personali	
Art. 36	Norma di rinvio	
Art. 37	Norme transitorie e finali	
<i>Allegato A</i>	<i>Tab. 1 e 2 – categorie utenze domestiche e non domestiche</i>	

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES – nel Comune di Erchie, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011,n.201, convertito nella Legge 22/12/2011,n.214, come modificato dalla Legge di Stabilità del 24/12/2012,n.228 e del D.P.R. 27/04/1999,n.158.

Art. 2

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

Nel Comune di Erchie è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011,n.201 convertito nella Legge 22/12/2011, n.214, come modificato dalla Legge di Stabilità del 24/12/2012,n.228.

Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

Art. 3

COMPONENTI DEL TRIBUTO

Il tributo si articola in due componenti:

- a. **Componente rifiuti**, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- b. **Componente servizi**, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto la forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuto del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 24 del presente regolamento.

Art. 4

PRESUPPOSTO

Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6

Art. 5

SOGGETTI PASSIVI

Il tributo è dovuto da coloro che posseggono, occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comunali è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. La soggettività al tributo dei locali è data dalla predisposizione all'uso, considerando tali quelli dotati di almeno una utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono inoltre soggetti al tributo, tutti i locali o immobili che anche privi di servizi di rete sono utilizzati di fatto come depositi o altro. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO

Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) Locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

UTENZE DOMESTICHE

- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella

certificazione di fine lavori o dalla data di comunicazione soggetto passivo di cui al precedente articolo 5;

UTENZE NON DOMESTICHE

- Locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 2 del presente regolamento;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- Aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno:
 - Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - Aree adibite in via esclusiva all'accesso di veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) Aree scoperte pertinenziale o accessorie a case di civili abitazioni quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) Aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta l'abbattimento del 50% della superficie;

L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superficie produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 26 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati a destinazione,

ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 9

TARIFFA DEL TRIBUTO

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte e si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999.

Art. 10

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, art. 1. Comma 387 Legge di Stabilità n.228/2012, inserito all'art. 14 del D.L. n.201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, dichiarate o accertate dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

La determinazione della superficie assoggettabile pari all'80% di quella catastale, sarà applicabile al momento dell'attivazione delle procedure di allineamento dei dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica nell'ambito di cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia del Territorio, secondo quanto previsto dal comma 9 bis, inserito all'art. 14 dalla Legge n.228/2012.

Per le unità immobiliari o aree scoperte di diversa destinazione resta valido fino all'attuazione delle suddette disposizioni, l'accertamento della superficie calpestabile effettuato dal Comune o dichiarato dal contribuente.

Il medesimo criterio di cui al precedente comma, è utilizzato per la determinazione della superficie imponibile delle unità immobiliari utilizzate di fatto suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati anche se privi di servizi di rete.

La superficie calpestabile per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.

Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico

abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007,n.248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008,n.31.

Art. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003,n. 36, e come stabilito dall'art. 14, comma 11, del D.L. n.201/2011.

Ai sensi del D.P.R. 158/1999, di cui all'art. 14, comma 11, del D.L. 201/2011, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento delle strade e lavaggio delle strade pubbliche.

A norme dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 13

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Le tariffe sono commisurate in base alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal regolamento statale di cui al D.P.R. 158/1999 e da quanto indicato nel precedente articolo del presente regolamento.

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche (tabella 1) e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categoria di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, (tabella 2) allegata al presente regolamento.

Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

In virtù delle norme stabilite dall'art. 14 del D.L. n.201/2011 e dal D.P.R. n.158/1999:

- a) La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. n.158/1999;
- b) La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. n.158/1999;
- c) Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche vengono adottati i coefficienti stabiliti previsti dalle norme stabilite e indicate nell'allegato 1 del D.P.R. n.158/1999;

Art. 14

PIANO FINANZIARIO

La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. n.201/2011. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente per l'approvazione.

-Il piano finanziario comprende:

- a. il programma degli investimenti necessari;
- b. il piano finanziario degli investimenti;
- c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d. le risorse finanziarie necessarie.

-Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a. il modello gestionale ed organizzativo;

- b. i livelli di qualità del servizio;
- c. la ricognizione degli impianti esistenti;
- d. indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/1999.

Art. 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nella tabella 2) allegata al presente regolamento.

Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o all'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non include esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso, (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che dalla superficie, anche dal numero dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dal D.P.R. n.158/1999.

Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.26, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio Anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- a. Anziano collocato in casa di riposo;
- b. Soggetto che svolge attività di studio o di lavoro in Italia o all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone fisiche che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 26. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero di due componenti il nucleo familiare.

Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione da parte di personalità giuridica, il numero degli occupanti si stabilisce pari a due come nucleo familiare, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 26 dei soggetti che occupano l'immobile. In caso di utilizzo superiore a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà il titolare dell'attività svolta.

Art. 17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.

L'obbligazione tributaria cessa il primo giorno del bimestre solare successivo in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 26.

La cessazione da diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 26.

Art. 18

ZONE NON SERVITE

Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta differenziate a porta o domiciliari.

Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 26 con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 19

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20%.

Art. 20

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE NEI CENTRI DI RACCOLTA

Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati **isole ecologiche**, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso

dell'anno solare precedente. In sede di approvazione della delibera del piano finanziario e della delibera delle tariffe si determina la percentuale della riduzione della parte variabile della tariffa.

Le modalità di conferimento dei rifiuti differenziati per usufruire delle riduzioni saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale dal momento di funzionamento in esercizio del centro di raccolta.

Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Art. 21

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 14, comma 18, del D.L. n.201/2001, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale nelle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero:

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della tariffa nella quota variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro e non oltre il **31 gennaio** dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.lgs n.152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza.

Art. 22

RIDUZIONI TARIFFARIE

Ai sensi dell'art.14, comma 15, comma 19, del D.L. n.201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a. Abitazioni con unico occupante abitazioni tenute a disposizioni per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30%;
- b. Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, riduzione del 30%;
- c. Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno, all'estero, riduzione del 30%;
- d. Fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 30%.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della data di presentazione della dichiarazione di occupazione/detenzione o possesso o di variazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse di quelle innanzi indicate stabilite annualmente con delibera del Consiglio Comunale sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi tributo di competenza dell'esercizio di competenza al quale si riferisce il tributo.

Art. 23

TRIBUTO GIORNALIERO

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per i periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria di attività non domestica, determinata rapportando a giorno la tariffa annuale del tributo maggiorata del 30%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. n.23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 25.

Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

L'ufficio urbanistico addetto al rilascio di autorizzazione di attività e rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza urbana e controllo del territorio sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le autorizzazioni e concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 24

COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO

Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso. I Comuni non possono aumentare tale maggiorazione – Art. 10, comma 32, lett.f) D.L. n.35/2013.

Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.

Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art. 22, la riduzione prevista per le zone non servite (art. 18), la riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio (art. 19), le riduzioni previste dai precedenti articoli 20 e 21, per le utenze domestiche e non domestiche. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 25

TRIBUTO PROVINCIALE

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs n.504/92.

Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 24.

Art. 26

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica PEC – ragioneria.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it –

La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. La data per posta elettronica si intende quella del ricevimento.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro e non oltre 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

1- La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica (Pec), la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di 30 giorni, se più favorevole.

Comunque qualsiasi dichiarazione di cui sopra, potrà essere oggetto di verifica e accertamento da parte dell'ufficio preposto.

Art. 27

RISCOSSIONE

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato o altre modalità di versamento stabiliti con decreti emanati dal direttore generale del Dipartimento delle Finanze – Ministero dell'Economia, di concerto con l'Agenzia delle Entrate e Anci. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenete l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno quattro rate bimestrali scadenti alla fine del mese di giugno, agosto, ottobre e dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno. Per eventuali situazioni di natura tecnica nella formulazione degli avvisi di pagamento o calamità, le scadenze e il numero delle rate possono essere variate dalla Giunta Comunale con scadenza anche nell'anno successivo a quello di riferimento. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. n.296/2006.

Per l'anno 2013, come stabilito all'art. 10, comma 2, lett. a) D.L. n.35/2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. n.201/2011, la scadenza delle rate per il versamento del tributo è effettuata in numero di quattro bimestrali scadenti alla fine di Giugno, Agosto, Ottobre e 15 Dicembre 2013, rispettivamente nelle seguenti misure percentuali, del 33,33%, del 33,33%, del 33,33% e dell'eventuale conguaglio, ovvero in unica soluzione entro il 30 di Giugno 2013, a mezzo bollettini di pagamento precompilati, applicando i vecchi criteri della TARSU come versamenti in acconto della TARES/TRES. Sull'ultima rata di Dicembre sarà effettuato il conguaglio applicando i nuovi criteri della TARES/TRES con aggiunta della maggiorazione di 0,30 di Euro per mq. di superficie indicato al precedente art. 24 del presente regolamento. Tale maggiorazione viene introitata direttamente dallo Stato tramite apposito codice tributo sul F24 o apposito bollettino postale.

Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Per l'anno 2013, e fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29 art. 14 del D.L. n.201/2011, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato/dovuto, nell'anno precedente, a titolo di TARSU.

Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU applicate dal Comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29 dell'art. 14 D.L.n.201/2011.

Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al commi 13, art. 14 del D.L. n.201/2011, è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi,.

Art. 28

RIMBORSI

Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 28, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate.

Art. 29

IMPORTI MINIMI

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 24 e del tributo provinciale di cui all'art. 25 è inferiore ad €. 12,00.

Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, incluso di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad €. 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 30

FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. n.201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 31

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

Il Comune può svolgere le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui ai precedenti art. 19 e 26 per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. Inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro 60 giorni dalla notifica;
- b. Utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. Accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - Degli accertatori di cui ai commi 179 – 182, art. 1 della L. n.296/2006, ove nominati;
 - Del proprio personale dipendente;
 - Di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni;Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento,
- d. Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- Delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- Dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- Di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. n.296/2006, comprensivo del

tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. Gli avvisi di accertamento la cui compilazione viene effettuata mediante strumenti informatici, o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile designato dal Comune per la gestione del tributo stampato sugli avvisi medesimi. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'applicazione di sigilli, timbri e simili.

Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (art. 7, comma 2, lett. g-quater e seguenti, del D.L. n.70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.,Lgs n.446/97.

Art. 32

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997,n.449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.lgs. n.218/1997.

Art. 33

SANZIONI ED INTERESSI

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs.n.472/97.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1, lett.a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da €. 100,00 a €. 500,00.

Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 34

RISCOSSIONE COATTIVA

In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 35

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003.

Art. 36

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011,n.201, e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 27/04/1999, n158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottata da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 37

NORME TRANSITORIE FINALI

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 01/01/2013

Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L.n.201/2011 è soppressa l'applicazione della TARSU (o della TIA), nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato

entro il termine del 31 gennaio. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato all'art. 16 del presente regolamento.

In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA., dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Allegato A –

1) TABELLA CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

Numero categoria	Unità a destinazione ordinaria D.P.R. n.138/1988.
1	Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui
2	Abitazioni in fabbricati tenuti a disposizione tipiche dei luoghi
3	Posti auto coperti, posti auto scoperti su aree private, locali per rimessa veicoli

2) TABELLA CATEGORIE NON DOMESTICHE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti D.P.R. n.158/1999
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generici alimentari
30	Discoteche, night club